

dell' I.N.F., nell' accettare il mandato, ovviamente faceva riserva di porre a debito dell' I.N.A. le somme che avrebbe messo a disposizione della Bimospa per soddisfare gli impegni relativi.

L'operazione, indubbiamente vantaggiosa economicamente, dava luogo però a qualche dubbio, sotto l'aspetto formale, nei confronti delle disposizioni di legge concernenti gli investimenti patrimoniali dell' Istituto.

Riguardato sotto questo profilo, infatti la provvista di fondi alla Bimospa, anticipati dall' I.N.F. per conto dell' I.N.A., si concretava sostanzialmente in un impiego indiretto delle disponibilità dell' Istituto, in forma diversa dai modi previsti dall' art. 13 del decreto legge 29 aprile 1953, n° 966.

Per questa considerazione, con lettera 22 giugno 1953, n° 5792, veniva data notizia dell' operazione ai Ministeri dell' Industria e del Tesoro, per le eventuali deduzioni e rilievi di competenza, agli effetti anche delle autorizzazioni a suo tempo consentite in ordine alle partecipazioni azionarie della Bimospa e dello I.N.F., ai sensi del punto 14 del citato art. 13 della legge regolatrice dell' Istituto. In